



## AZIENDA CALABRIA LAVORO

ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA  
Via Vittorio Veneto, 60

**Repertorio n. 5999 del 13 luglio 2020**

### **CONTRATTO DI PRESTAZIONE di lavoro autonomo occasionale**

L'anno 2020, il tredici del mese di luglio, presso la sede di Azienda Calabria Lavoro in Reggio Calabria - Via Veneto n. 60

tra

**Azienda Calabria Lavoro** (di seguito anche “committente”), Ente pubblico economico strumentale della Regione Calabria, partita iva n. 02137350803, nella persona del suo legale rappresentante dott. Giovanni Forciniti

e

la d.ssa **Samuela Egiziano**,

si conviene e si stipula quanto segue.

#### **ART. 1 Oggetto dell'incarico**

La committente conferisce alla d.ssa Samuela Egiziano, che accetta, incarico avente ad oggetto attività di supporto al Dipartimento Bilancio, anche nelle operazioni funzionali alla chiusura del rendiconto della Regione.

#### **ART. 2 Modalità di svolgimento della prestazione**

La prestazione verrà svolta presso gli Uffici del Dipartimento Bilancio, Cittadella Regionale.

Nell'esecuzione del presente contratto, il prestatore agirà autonomamente nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione dell'attività senza osservanza di specifici orari senza essere soggetto a vincoli di subordinazione, gerarchici, disciplinari o di esclusiva nei confronti di Azienda Calabria Lavoro.

L'attività del prestatore dovrà essere organizzata in connessione con le necessità del committente fornendo a quest'ultima tutti i suggerimenti idonei ad assolvere nel migliore dei modi l'attività affidatagli e con il coordinamento generale del responsabile del progetto.

La prestazione dovrà essere resa personalmente dal prestatore il quale non potrà avvalersi di sostituti e con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro, nonché di mezzi.

Qualora sia necessario, il prestatore potrà svolgere la propria attività anche presso i locali dell'Azienda, con l'uso delle idonee attrezzature messe a disposizione dalla stessa. In tal caso sarà responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui affidati.

Le parti si danno reciprocamente atto che, allorquando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro della committente, saranno assolti, ove applicabili in funzione della specificità dei rischi lavorativi e delle modalità di svolgimento della collaborazione, gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti previsti agli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Non sono previsti rimborsi spese, se non espressamente autorizzati dal Direttore Generale di Azienda Calabria Lavoro.

### **ART. 3** **Decorrenza e durata**

L'incarico si intende conferito con inizio dal 13 luglio 2020 e termine il 31 ottobre 2020.

### **ART. 4** **Compenso**

Per l'intera durata del contratto al collaboratore sarà corrisposto un compenso di importo omnicomprensivo massimo pari ad € 4.900,00, al lordo degli oneri a carico del professionista. Tale somma verrà corrisposta al termine del contratto. Azienda Calabria Lavoro ha facoltà di corrispondere eventuali acconti sul compenso. Nessuna ulteriore somma sarà dovuta ad alcun titolo.

Il pagamento avverrà dietro relazioni sulla attività svolta trasmesse dal collaboratore con il visto del Dirigente responsabile del Dipartimento.

Il compenso pattuito è da considerarsi immutabile. Pertanto eventuali variazioni in aumento non saranno concesse.

### **ART. 5** **Recesso**

Le parti concordano la facoltà di recedere liberamente dal rapporto in ogni tempo, anche prima del completamento delle attività previste mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r, con quindici giorni di preavviso; in tal caso il corrispettivo pattuito sarà proporzionalmente ridotto in relazione alla durata effettiva del rapporto, intesa quale misura presuntiva della quantità di lavoro eseguito. Null'altro è dovuto in conseguenza del recesso anticipato da parte della committente, salvo il compenso relativo al periodo di preavviso.

È facoltà di ciascuna delle parti recedere prima della scadenza del termine per giusta causa.

### **ART. 6** **Obbligo di riservatezza**

Il prestatore è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.

I risultati del lavoro sono di esclusiva proprietà del committente.

Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

### **ART. 7** **Adempimenti fiscali**

Il prestatore si impegna a fornire al committente tutti i dati necessari per la corretta gestione fiscale del rapporto instaurato con il presente contratto.

Il committente come sopra indicato e rappresentato, provvede a trattenere dai compensi corrisposti le ritenute fiscali nei termini previsti dalla legislazione vigente.

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione di lavoro autonomo occasionale regolata dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni di cui agli art. 2222 e ss. c.c..

### **ART. 8** **Codice di comportamento**

Il prestatore s'impegna a rispettare per quanto compatibili gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013) e da quello approvato con Decreto del

Commissario straordinario n. 67 del 17/11/2016 avente ad oggetto l’”Adeguamento del Codice di Comportamento dei dipendenti di Azienda Calabria Lavoro”.

La violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento comporterà la risoluzione del presente contratto.

### **ART. 9** **Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il prestatore fornisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici. Egli acconsente, in particolare, alla comunicazione dei propri dati a soggetti terzi che forniscono ad Azienda Calabria Lavoro servizi elaborativi o che svolgono attività strumentali a tale servizio; a soggetti terzi con cui Azienda Calabria Lavoro collabora, qualora fosse necessario ai fini dello svolgimento della prestazione lavorativa; ai soggetti coinvolti nelle operazioni di rendicontazione delle attività svolte nell'ambito dei progetti attuati da Azienda Calabria Lavoro.

### **ART. 10** **Controversie**

Per qualsiasi controversia, che non possa essere risolta in via amichevole, relativa alla interpretazione, esecuzione ed estinzione del presente rapporto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Reggio Calabria.

### **ART. 11** **Elezioni domicilio**

Per tutti gli effetti del presente contratto, il prestatore elegge domicilio presso la sua residenza, come sopra indicata.

Per ottimizzare le procedure di coordinamento, propedeutiche alla buona riuscita delle attività, l'Azienda potrà inviare comunicazioni attinenti al presente incarico tramite posta elettronica. A tal fine, il prestatore si impegna a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica entro il più breve termine possibile.

### **ART. 12** **Conclusioni**

Il prestatore dichiara di essere a conoscenza, in quanto assistito dalle organizzazioni sindacali, che il presente contratto non determina ne può determinare alcuna instaurazione di rapporto di lavoro subordinato.

Il presente contratto consta di 3 pagine e, redatto in duplice originale, viene trattenuto da ciascuna parte.

Qualunque modifica al presente contratto potrà essere apportata solo con atto scritto.

Il prestatore dichiara di prendere visione sul sito di Azienda Calabria Lavoro del Codice di comportamento dei dipendenti di ACL. Ciò vale ai fini di notifica.

Azienda Calabria Lavoro  
Il Direttore Generale  
dott. Giovanni Forciniti



Il prestatore



Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti approvano specificamente le clausole ed i patti contenuti negli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12 del presente contratto, che dichiarano di aver letto con particolare attenzione e di approvarli integralmente e senza riserva alcuna.

Azienda Calabria Lavoro  
Il Direttore Generale  
dott. Giovanni Forciniti



Il prestatore

